

di lavoro subordinata.

Il diritto del lavoro, in buona sostanza, ha sempre avuto quale fine quello di difendere l'uomo lavoratore dalla particolare azione dei meccanismi di mercato, proteggendolo da tutte le problematiche nelle quali incorre ogni soggetto che si affaccia nel mercato del lavoro.

■ QUESITO 2 LE FONTI

QUALI SONO LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO?

Il diritto del lavoro nazionale è sorto, in modo particolare, sulla base di fonti di tipo legislativo e, poi, attraverso la c.d. *“contrattazione collettiva”*.

La legge statale, infatti, rappresenta la **fonte** per eccellenza del diritto del lavoro e si è creata nel tempo attraverso un'incessante opera di innovazione e addizione che caratterizza l'intera disciplina in esame.

A causa delle continue addizioni di tipo normativo, si tratta di una branca del diritto molto dettagliata, che in alcuni specifici ambiti è stata semplificata attraverso l'introduzione di *“**Testi unici**”* – *come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di cui alla normativa che disciplina la maternità e la paternità, ovvero la parità di trattamento tra uomo e donna* – che, tuttavia, non escludono la compresenza di norme esterne, che determinano ulteriore incertezza del diritto stesso.

Ciò premesso, si può affermare che il diritto del lavoro è caratterizzato da un vero e proprio **pluralismo di fonti** e si sviluppa su piani differenti.

L'argomento in esame può analizzarsi alla luce della novella normativa introdotta con la riforma del Titolo V della nostra Carta costituzionale, avvenuta con l. cost. 3/2001.

Ebbene, il testo originario dell'art. 117 Cost. prevedeva che in materia di diritto del lavoro la competenza fosse dello Stato, in maniera esclusiva, mentre, alla luce della riforma citata le materie sono state così distinte:

- di competenza statale esclusiva ex art. 117, 2° comma, Cost;
- di potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni;
- di competenza regionale esclusiva.

Fanno parte, altresì, delle fonti del diritto del lavoro anche i *“**regolamenti governativi**”*, che oggi hanno il fine di specificare il contenuto normativo delle varie leggi in materia.

Molto spesso, infatti, le **leggi** non delimitano in maniera esaustiva la disciplina e, pertanto, rimandano parte della stessa a regolamenti governativi, ovvero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri.

Occorre rilevare, inoltre, che in ambito di diritto del lavoro hanno una peculiare importanza anche le c.d. “**Autorità indipendenti**”, che svolgono varie funzioni volte alla regolazione dei mercati.

Tra queste emerge la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge n. 146 del 12.06.1990, volta alla disciplina degli scioperi nei servizi pubblici essenziali e, in particolare, avente il fine di limitare l’utilizzo dello sciopero in assenza di specifiche azioni ad opera delle parti sociali ed il Garante per la protezione dei dati personali, che con i suoi provvedimenti va ad integrare la normativa della *privacy* che riguarda specificamente i lavoratori subordinati.

Da ultimo, non per importanza, tra le Autorità indipendenti occorre citare l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, che svolge lo specifico compito di verificare la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e quello di prevenire la corruzione.

All’esito di tale *excursus* si deve effettuare una disamina in ordine al c.d. “**contratto collettivo**” che, certamente, può annoverarsi tra le fonti del diritto del lavoro.

Trattasi di un contratto stipulato tra le varie associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e ha il fine generale di tutelare gli interessi di tutti i lavoratori rappresentati.

Più in particolare, ha una vera e propria funzione normativa, ossia è volto a dettare specifiche norme da applicarsi in ordine a contratti di lavoro subordinati.

In buona sostanza il contratto collettivo stabilisce, tra l’altro, l’orario di lavoro, l’ammontare della retribuzione in relazione all’inquadramento professionale, il numero dei riposi settimanali ed è efficace per tutte le parti individuali che appartengono ad un medesimo settore lavorativo.

La funzione normativa del contratto collettivo ha quale fine principale proprio quello di uniformare le condizioni di lavoro e di creare “*una sorta di cartello tra lavoratori, finalizzato a mantenere le retribuzioni, e in generale i trattamenti del lavoro, al di sopra di una certa soglia*”³.

■ QUESITO 3

PRINCIPIO LAVORISTA E DIRITTO AL LAVORO

COSA SI INTENDE CON LE ESPRESSIONI “**PRINCIPIO LAVORISTA**” E “**DIRITTO AL LAVORO**”?

La **Costituzione** italiana con il suo **primo articolo**, affermando che: “*L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione*” sancisce il c.d. “*principio lavorista*”, mentre con il successivo **art. 4** stabilisce che: “*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo*

³ Cfr., R. DEL PUNTA, “*Diritto del lavoro*”, Milano, 2018, 227.

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", assicurando, dunque, il pieno riconoscimento del diritto al lavoro come strumento necessario per l'affermazione della personalità di ciascun individuo, nonché come mezzo utile al progresso economico e sociale.

In particolare, il primo comma dell'art. 4 Cost., nello stabilire il diritto al lavoro, pone in capo allo Stato – *attraverso una norma programmatica* – l'obbligo di promuovere tutte le condizioni necessarie per rendere effettivo il diritto stesso.

Alla luce di quanto suesposto, si potrebbe parlare di incostituzionalità nel caso in cui il legislatore creasse norme in evidente contrasto con il fine di garantire il diritto al lavoro, ad esempio attraverso l'esclusione di specifiche categorie di soggetti da determinate forme di impiego.

Dalla lettura dell'art. 4 Cost., inoltre, emerge chiaramente la libertà di ciascun cittadino di scegliere il tipo di attività lavorativa da svolgere e, dunque, di conseguenza, la chiara illegittimità di tutte quelle norme che pongono barriere eccessivamente rigide all'accesso a specifiche categorie lavorative.

Il 2° comma dell'art. 4 Cost., nello specifico, stabilisce un vero e proprio dovere di solidarietà in capo a ciascun cittadino; ognuno, infatti, è tenuto a contribuire al progresso della società attraverso il proprio lavoro.

Gli articoli 1 e 4 citati, vengono poi ripresi dall'**art. 35** della Carta costituzionale, laddove si afferma che: *"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero"*.

In tale disposizione costituzionale si fa riferimento alla tutela del lavoro generalmente inteso e non esclusivamente al lavoro subordinato, includendo, pertanto, anche il lavoro autonomo.

QUESITO 4 **LO SCIOPERO**

CHE COS'È LO SCIOPERO?

Lo **sciopero** può essere definito come lo strumento fondamentale che i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno a disposizione per sostenere e rivendicare i propri diritti.

In buona sostanza, trattasi di un meccanismo che, attraverso l'astensione dall'attività lavorativa, determina un danno – *economico o di produzione* – per